


STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CAMPO BASE ONLUS"



Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione e sede

Ai sensi del Decreto legislativo 460 del 1997 e delle norme del codice civile in tema di associazioni, oltre che del presente Statuto, è costituita l'Associazione denominata "Campo Base Onlus", con sede nel Comune di Fivè.

Essa opera nel territorio della provincia di Trento, ed intende operare anche in ambito nazionale ed internazionale.

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

Essa si impegna ad utilizzare, nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", ovvero dell'acronimo "Onlus".

Art.2 - Scopi

L'Associazione "Campo Base Onlus" persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale e non ha scopo di lucro. Essa opera nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria.

Finalità principale dell'Associazione è quella di fornire aiuto e supporto alle persone ammalate, ed in particolare a individui affetti da malattie gravi, rare e croniche o comunque da patologie fisiche e psichiche invalidanti, ed alle loro famiglie, tutelandone la dignità in ogni contesto e situazione, promuovendo in tali individui l'acquisizione di autonomia e la fiducia nelle proprie capacità e nel proprio potenziale, e promuovendo in tal modo una "normalizzazione" dell'esistenza del malato e del suo nucleo familiare.

L'Associazione si propone di assistere e tutelare anche i giovani ed i minori in difficoltà o in condizioni di disadattamento ed emarginazione, e che si trovano quindi in condizione di obiettivo disagio e svantaggio sociale.

L'Associazione intende infine, a completamento delle finalità sin qui delineate, sensibilizzare la popolazione sulla condizione di abbandono e di solitudine che caratterizza molti individui e famiglie, in particolare quelle all'interno delle quali sono presenti malattie gravi e invalidanti, attivando reti di solidarietà che favoriscano il reinserimento e la partecipazione di tali soggetti alla vita della comunità.

L'Associazione persegue tali obiettivi anche attraverso i valori del volontariato e della cittadinanza attiva, favorendo in particolare la partecipazione degli individui alle attività di solidarietà svolte.

Art.3 - Attività

Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- promuovere, realizzare, finanziare, progetti o altre iniziative di carattere socio-assistenziale e/o socio-educativo rivolte a persone che si trovano in condizione di obiettivo disagio fisico, psichico e/o sociale, ed in particolare ad individui affetti da patologie gravi, rare, e croniche ed alle loro famiglie;
- promuovere ed organizzare eventi ed iniziative di carattere ludico-ricreativo e formativo ad individui affetti da malattie gravi e croniche o che comunque si trovano in condizione di emarginazione e isolamento, ed alle loro famiglie, che possano costituire importanti

occasioni di confronto e di scambio al fine di migliorare le loro capacità relazionali e sociali, accrescere la loro autonomia ed autostima e consentire un innalzamento della loro qualità di vita;

- promuovere ed organizzare eventi ed iniziative di carattere culturale ed informativo, quali ad esempio incontri, dibattiti, seminari, conferenze, workshop, al fine di sensibilizzare la popolazione sulle tematiche istituzionali dell'Associazione;
- curare la ricerca, la formazione e l'aggiornamento di nuovi volontari e operatori, favorendone anche l'organizzazione in rete, al fine di creare un gruppo di persone attive e motivate da inserire nell'organizzazione;
- promuovere ed organizzare campagne di sensibilizzazione ed altre forme di raccolte fondi al fine di finanziare le attività istituzionali dell'Associazione, nei limiti previsti dalla legge per le Onlus;
- utilizzare i possibili strumenti informatici (sito internet, pagina facebook o altro social network), allo scopo di divulgare e fare conoscere le tematiche istituzionali dell'Associazione, oltre a pubblicizzarne l'attività ed incentivare l'adesione di nuovi volontari;
- creare reti e collaborazioni pro-attive con altre associazioni, istituti scolastici ed ospedalieri, o con altri enti pubblici di carattere locale, nazionale ed internazionale, che abbiano finalità analoghe o simili a quelle dell'Associazione, anche stipulando con questi ultimi rapporti contributivi e convenzionati.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali, previste dall'art. 10, c. 1, lett. a) del Decreto legislativo 460 del 1997, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque sempre nei limiti stabiliti dal Decreto legislativo 460 del 1997 e dalle sue successive modifiche o integrazioni.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.4 - Norme sull'ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.5 - Ammissione degli associati

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che abbiano interesse al raggiungimento degli scopi di essa e presentino domanda di iscrizione nei modi previsti dal presente statuto.

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Contro l'eventuale diniego, motivato, l'interessato può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

Le domande di ammissione a socio presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.6 - Diritti e doveri dei soci

I soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo, oltre che al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa.

I soci hanno il diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione, partecipando in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo; in particolare, ciascun socio maggiore di età ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi elettivi dell'Associazione.

Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto al socio minorenne solo alla prima Assemblea utile svolta dopo il raggiungimento della maggiore età.

Tutti i soci hanno poi il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'ente.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art.7 - Cause di cessazione del rapporto associativo

La qualità di associato si perde:

- per decesso;
- per mancato pagamento della quota associativa, protrattasi per tre mesi dal termine di versamento richiesto: una volta trascorso tale periodo la decadenza è automatica.
- per recesso volontario. Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso, il quale ha effetto a decorrere dal momento della ricezione da parte del Consiglio Direttivo della relativa notifica scritta;
- per esclusione. Il Consiglio Direttivo provvede all'esclusione dell'associato per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere motivato, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Titolo III

Organi sociali

Art.8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.9 - L'Assemblea: composizione, modalità di convocazione, partecipazione e funzionamento

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e si compone di tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Essa è convocata dal Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo; è inoltre convocata tutte le volte che sia necessario, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri o quando ne faccia domanda motivata almeno un quinto dei soci.

La convocazione deve pervenire per iscritto ai soci, tramite lettera, *email* o altro strumento tecnologico che ne attesti l'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze in cui partecipano di persona tutti i soci.

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

I consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore, ed è trascritto su apposito Libro, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.10 - Assemblea ordinaria: poteri e regole di voto

L'Assemblea ordinaria deve:

- discutere ed approvare il bilancio o rendiconto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- elaborare il programma delle attività sociali;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- discutere ed approvare gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

- deliberare sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- discutere e decidere su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.11 - Assemblea straordinaria: poteri e regole di voto

L'Assemblea straordinaria delibera invece sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno un terzo dei soci con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.12 - Assemblea in videoconferenza

L'Assemblea potrà riunirsi mediante videoconferenza tra la sede legale ed i singoli luoghi in cui si trovano i soci. La condizione essenziale per la validità delle riunioni è che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo Libro.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

In ogni caso è escluso il ricorso alla videoconferenza nell'ipotesi in cui i partecipanti siano chiamati ad esprimersi a mezzo di voto segreto.

Art.13 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ordinaria ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da tre a sette, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

I consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Possono essere revocati dall'Assemblea, con le maggioranze previste dall'Assemblea ordinaria.

I membri del Consiglio Direttivo decadono automaticamente in caso di perdita della loro qualifica di socio.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, un vice-Presidente ed un Segretario, che può avere anche funzioni di Tesoriere.

E' compito del Segretario redigere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, curare la tenuta dei libri sociali e svolgere le mansioni delegate ad esso dal Consiglio Direttivo o dal

Presidente. Il Tesoriere è invece responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili.

Art.14 - Consiglio Direttivo: poteri, modalità di convocazione e funzionamento

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto. Può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea, il quale deve pervenire ai consiglieri almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.

Sono ammesse le riunioni in videoconferenza, con le stesse regole previste dall'articolo 12 per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro membro del Consiglio nominato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, il quale va poi conservato nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo.

Art.15 - Sostituzione dei consiglieri

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più consiglieri decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione nominando il primo dei non eletti. In caso di impossibilità o rifiuto di questo, il Consiglio nominerà il secondo, poi il terzo e così via, fino ad esaurimento della lista dei non eletti. I consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma.

In caso di esaurimento del numero dei non eletti, deve essere convocata l'Assemblea secondo le modalità previste dall'art. 9 del presente Statuto, affinché provveda all'integrazione del Consiglio Direttivo tramite una nuova elezione.

I consiglieri subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Se, per qualsiasi motivo, viene invece a mancare almeno la metà dei componenti (nel caso gli stessi siano in numero pari) o la maggioranza degli stessi (nel caso in cui siano in numero dispari) l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in caso di suo impedimento, il vice-Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà convocare entro 30 giorni l'Assemblea, la quale procederà ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo.

Art.16 - Il Presidente: poteri e durata in carica

Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Resta in carica quattro anni ed è rieleggibile; può essere revocato con delibera dalla maggioranza dei consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal vice-Presidente o, in assenza di questo, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, e li presiede. Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

In caso di urgenza, può agire con i poteri del Consiglio Direttivo, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

Titolo IV

Norme sul patrimonio dell'Associazione

Art.17 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l'esercizio delle attività istituzionali;
- proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento e il supporto dell'attività istituzionale, e comunque sempre nei limiti di quanto stabilito dal Decreto legislativo 460 del 1997 e dalle sue successive modifiche o integrazioni.

Art.18 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo procederà alla formazione del bilancio o rendiconto consuntivo, che dovrà essere approvato a maggioranza semplice dall'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio o rendiconto consuntivo dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art.19 - Divieto di distribuzione degli utili

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente Statuto e di quelle ad esse direttamente connesse.

Titolo V

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.20 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà comunque essere devoluto ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

La devoluzione del patrimonio con il procedimento e con le modalità indicate ai commi 1 e 2 del presente articolo si ha anche nel caso in cui l'Associazione perda la qualifica di Onlus.

Art.21 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice civile e le leggi in materia di Onlus, con particolare riferimento al Decreto legislativo 460 del 1997 e alle sue successive modifiche o integrazioni.